AGGIORNAMENTI AL R. DECRETO-LEGGE 11 LUGLIO 1935-XIII, N. 1419, SUL NUOVO ORDINAMENTO DELLO STATO MAGGIORE DEL REGIO ESERCITO

Art. 2

All'art. 8 del R. decreto-legge 14 agosto 1936-XIV, n. 1779, contenente norme esecutive ed integrative del citato R. decreto-legge 11 luglio 1935-XIII, n. 1419, convertito in legge con la legge 10 febbraio 1937-XV, n. 412, e' aggiunto il seguente comma:

«Quelli dei maggiori, considerati nel primo comma del presente articolo, che non ottengano il trasferimento nel Corpo di stato Maggiore, continueranno, anche col grado di tenente colonnello, nel servizio di Stato Maggiore previo parere della Commissione di cui agli articoli 8 e 9 del Regio decreto-legge 11 luglio 1935-XIII, n. 1419».

Versione in vigore dal 22 gennaio 1940, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Aggiornamenti al R. decreto-legge 11 luglio 1935-XIII, n. 1419, sul nuovo ordinamento dello Stato Maggiore del Regio esercito
Estremi	Legge 22 dicembre 1939, n. 2038
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 22 gennaio 1940

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/aggiornamenti-al-r-decreto-legge-11-luglio-1935-xiii-n-1419-sul-nuovo/art-2/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it